



Città di Sarzana
Provincia della Spezia
Servizio Demanio e Patrimonio

SARZANA 25.05.09

ORDINANZA N° 109

Oggetto: Disciplina dell'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

la legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";

il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

la legge 8 luglio 2003 n. 172 – Disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del Turismo nautico;

il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto “Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

la Legge Regionale n°1/2007 ad oggetto “ Testo Unico in materia di Commercio;

il regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche adottato con deliberazione C.C. n°43 del 10.07.2001;

il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;

la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 512 del 21/05/2004 relativa alle linee guida per le spiagge libere attrezzate;

VISTO il Decreto Sindacale n°10 del 27.11.2008 con il quale vengono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione per le funzioni in materia di demanio marittimo al Dirigente del Settore Attività Produttive;

VISTA la Legge Finanziaria n°203 del 22.12.2008;

VISTA la precedente Ordinanza pari oggetto n. 115 del 28.05.08; ;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

CONSIDERATO che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

e m a n a l a s e g u e n t e

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno (ART.2 lettera “C”. del D.P.R. n° 470 del 6 luglio 1982).

2. Il periodo obbligatorio di funzionamento delle strutture balneari è compreso tra il 6 giugno ed il 15 settembre di ogni anno.
3. Nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 5 giugno e tra il 16 settembre e il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari ai solo fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia.

ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi - bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle aree demaniali marittime ove è consentita la balneazione, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato per tutto l'anno, se non diversamente indicato:**
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione, non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati e segnalati;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
 - 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;

- 2) consentire il libero e gratuito accesso e transito nel caso in cui non ci siano indicati gli accessi pubblici, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di consentire balneazione;
- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
- g) per il periodo 1° aprile 30 settembre condurre sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e, i cani da salvataggio muniti da brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S (Squadra Italiana cani di salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto assistenza bagnanti;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) usare altoparlanti, microfoni e simili per usi diversi da messaggi di urgenza e/o brevi comunicazioni;
- j) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime può avvenire esclusivamente a piedi e senza ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali a solo titolo esemplificativo bancarelle, carretti ect.....ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale su aree pubbliche adottato con deliberazione C.C. n°43/2001;
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;

- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune di Sarzana;
 - m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - n) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - o) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
 - p) Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili.
 - q) Distendere o tinteggiare reti.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI

BALNEARI

OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente, secondo le disposizioni impartite dalla Regione Liguria con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio, una porzione non superiore al 50% del fronte a mare disponibile **e del 50% dell'area in concessione** mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Nelle

spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)

ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.

2. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
 - a) i titolari di concessioni **di strutture balneari** devono mettere in esercizio le stesse non oltre il giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
 - b) durante il periodo minimo di apertura le strutture balneari di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 09.30 alle ore 19.00 di ogni giorno;
 - c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con l'art. 4 dell' Ordinanza n° 95/06 del 24 aprile 2006 del Capo del Circondario Marittimo della Spezia.
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
8. Pulizia dell'arenile:
 - a) il Comune posizionerà sull'arenile delle spiagge libere, in numero e luoghi adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla

pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;

- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, secondo necessità ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia (da recuperare e smaltire);
- e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la propria denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere effettuata con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

ART. 5 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo della Spezia.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere tolti entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella 115/08 emanata dal Comune di Sarzana in data 28 maggio 2008 ed entra in vigore dalla pubblicazione della stessa.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e da ogni altra disposizione di legge in materia;
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
4. L'attività di noleggio di attrezzature per la balneazione (ombrelloni,sdraio,lettini ect...) nonché la locazione di canoe,pedalò e simili che non sia esercitata già nell'ambito di una concessione demaniale marittima,può essere svolta da persone che risultino già iscritte nei registri di cui all'art.68 Cod. Nav.

IL DIRIGENTE

(Ing. Franco TALEVI)